




CITTÀ DI BARI

Assessorato all'Igiene e Ambiente
XII Ripartizione Comunale

REGOLAMENTO

DEI SERVIZI PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI



Arti grafiche Ariete - Bari



CITTÀ DI BARI

Assessorato all'Igiene e Ambiente
XII Ripartizione Comunale

REGOLAMENTO

**DEI SERVIZI PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

Adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 414 del 29 marzo 1989

(Preso d'atto della S.P.C. n. 22908 del 21 aprile 1989)

INDICE

- 7 Enrico Dall'ino - Vito Leccese
«È più facile non sporcare che pulire»
- 9 Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili
- 11 Titolo I
Disposizioni generali
- 21 Titolo II
Norme relative allo smaltimento dei rifiuti urbani interni ed assimilabili
- 27 Titolo III
Norme relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni
- 33 Titolo IV
Validità del Regolamento, controlli e sanzioni
- 37 Allegato
Tabella dei valori minimi e massimi delle sanzioni amministrative per le singole violazioni al Regolamento e sanzioni già previste dal D.P.R. 915/82 del 10-9-1982

«È PIÙ FACILE NON SPORCARE CHE PULIRE»

In questi ultimi anni in tutte le grandi città italiane la quantità dei rifiuti derivanti dai cicli produttivi, dal circuito agro-alimentare, dai processi di distribuzione e consumo ha assunto proporzioni enormi.

Le ultime stime fornite dalla nostra Azienda Municipalizzata di Igiene Urbana parlano di circa 400 tonnellate al giorno di rifiuti solidi urbani prodotti nel nostro territorio comunale, il che significa che ognuno di noi produce, nell'arco della propria giornata, più di un chilo di rifiuti.

Questa stima denota una tendenza allarmante, sia per la ricaduta negativa di forte impatto ambientale, con le relative conseguenze sull'igiene e sulla salute pubblica, sia in termini economici.

Infatti l'aumento dei costi del servizio per lo smaltimento dei rifiuti determina direttamente, per le disposizioni legislative in materia tributaria, l'aumento delle aliquote della tassa sui rifiuti.

L'obiettivo dell'Amministrazione comunale, nell'interesse della collettività, è avviare un processo di razionalizzazione delle modalità di smaltimento, per arrivare ad una inversione di tendenza rispetto al passato.

«È più facile non sporcare che pulire», ispirandoci a questo criterio di buon senso potremo, tutti insieme, avere un nuovo rapporto con la città, un rapporto più costruttivo verso un uso razionale della città. Tutti avvertiamo fortemente l'esigenza di una città più vivibile, più pulita, meno degradata e meno disordinata, ma per la realizzazione di questo sogno comune sono necessari l'impegno e la collaborazione anche dei cittadini.

Enrico Dalfino
Sindaco

Vito Leccese
Assessore Igiene, Sanità e Giardini

**REGOLAMENTO
DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI**

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Fondamento ed effetti)

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti, con particolare riferimento all'intero ciclo dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani, nel territorio del Comune di Bari.

Salvo quanto altro è disposto nelle leggi dello Stato, esso abroga e sostituisce ogni regolamentazione precedentemente adottata nelle materie suddette e si uniforma alle disposizioni stabilite dall'art. 8 del D.P.R. 10-9-1982, n. 915, e successive modificazioni, nonché dall'art. 12 della Legge Regionale n. 30 del 3-10-1986.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

- a) ai rifiuti speciali non assimilabili agli urbani;
- b) ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica, 13 febbraio 1964, n. 185 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
- d) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;
- e) agli scarichi disciplinati dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni;
- f) alle emissioni nell'aria, soggette alla disciplina di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615, ai suoi regolamenti di esecuzione ed alle leggi successive;
- g) agli esplosivi.

Art. 2
(Ordinanze contingibili e urgenti)

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente la Regione ed il Ministero della Sanità.

Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

Art. 3
(Forme di gestione)

Le attività di smaltimento di cui al titolo II e III del presente regolamento vengono esplicate dal Comune mediante l'Azienda Municipalizzata di Igiene Urbana.

L'Azienda è tenuta a fornire al Comune tutte le informazioni sulla attività di smaltimento dei rifiuti di propria competenza, per il successivo inoltro alla Provincia ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del D.P.R. 915/1982.

Il Comune anche tramite l'A.M.I.U. può stipulare apposite convenzioni con i Consorzi Nazionali obbligatori per il riciclaggio dei contenitori od imballaggi per liquidi in vetro, metallo e plastica istituiti con Legge 475 del 9-11-1988, art. 9 quater, comma 2, al fine di promuovere l'informazione degli utenti, intesa a ridurre il consumo dei materiali e a favorire forme corrette di raccolta e smaltimento.

Art. 4
(Definizione e classificazione dei rifiuti)

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, il cui detentore intende liberarsi o di cui si impone l'eliminazione regolamentata per la salvaguardia della salute pubblica.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati in: urbani o assimilati; speciali; tossici e nocivi.

L'Azienda Municipalizzata di Igiene Urbana provvede allo smaltimento:

- a) dei rifiuti urbani propriamente detti, come definiti dall'art. 2 comma 3 del D.P.R. 10-9-1982, n. 915;
- b) dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani in base ai criteri stabiliti con deliberazione 27-7-1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 915, nei limiti quantitativi stabiliti dal presente regolamento;
- c) dei rifiuti speciali costituiti dai fanghi derivanti dalla depurazione dei liquami urbani e dai residui del trattamento dei rifiuti urbani.

L'Azienda Municipalizzata, può provvedere, inoltre, allo smaltimento dei rifiuti di cui alla precedente lettera b) anche oltre i limiti quantitativi stabiliti dal presente regolamento, stipulando apposite convenzioni con i soggetti produttori.

Analogamente l'Azienda può provvedere allo smaltimento di rifiuti speciali ospedalieri assimilabili agli urbani ai soli fini dell'incenerimento, sempre stipulando convenzione con i soggetti produttori.

Art. 5 **(Rifiuti urbani)**

I rifiuti urbani comprendono:

- a) rifiuti interni non ingombranti provenienti dalle abitazioni o da altri insediamenti civili in genere, ovvero i rifiuti assimilabili agli urbani, ai sensi del presente regolamento.
Tali rifiuti si definiscono ordinari qualora non presentino particolari caratteristiche;
- b) rifiuti interni ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, da fabbricati o da insediamenti civili in genere;
- c) rifiuti esterni, cioè quelli di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico, o sulle spiagge marittime;

d) rifiuti pericolosi (solitamente interni e non ingombranti) compresi al paragrafo 1.3 della deliberazione 27-7-1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 915/82, vale a dire: pile e batterie, prodotti e relativi contenitori etichettati col simbolo «T» e/o «F», prodotti farmaceutici.

Art. 6 (Rifiuti speciali)

I rifiuti speciali, conformemente alla vigente normativa ed ai criteri stabiliti dalla predetta Deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale, comprendono i residui derivanti da lavorazioni industriali, nonché da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi, di cui all'art. 2, comma IV, D.P.R. n. 915 del 10-9-1982.

I residui derivanti da lavorazioni industriali non sono in nessun caso assimilabili ai rifiuti urbani.

I residui derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi sono assimilabili ai rifiuti urbani, secondo le tipologie merceologiche indicate al paragrafo 1.1. della Deliberazione e secondo quanto stabilito dall'art. 2 del D.P.R. 915/82.

L'Azienda Municipalizzata è tenuta a provvedere allo smaltimento di detti residui quando la produzione annua non superi i 10 kg/m² ovvero gli 0,1 m³/m², riferita alla superficie specificatamente destinata a tali attività, ma che rientrino nelle tipologie e rispettino i requisiti indicati nei paragrafi 1.1.1. e 1.1.2. della citata deliberazione, nonché i rifiuti costituiti da potature di alberi, falciature, ecc. derivanti da attività agricole e/o di giardinaggio, anche se svolte in superfici costituenti accessorio o pertinenza di superficie soggetta a tassa, qualora la superficie coltivata non superi di oltre tre volte la superficie soggetta a tassa, o che comunque tale superficie non contenga piante la cui potatura abbia un volume tale da richiedere speciali modalità di conferimento o di trasporto.

Tali rifiuti sono assimilati ai rifiuti solidi urbani per tutto il ciclo di smaltimento come definito all'art. 5 del presente regolamento, in particolare per ciò che riguarda l'ordinario conferimento al servizio pubblico di raccolta e la connessa applicazione della tassa di cui agli artt. dal 268 al 298 del T.U. della Finanza locale come modificati nel Titolo IV Sez. II del D.P.R. 915/82, salvo ulteriori modificazioni ed integrazioni.

Art. 7
(Rifiuti tossici e nocivi)

I rifiuti speciali di cui all'art. 2 comma 4 del D.P.R. 915/82 si definiscono tossici e/o nocivi in conformità alle disposizioni contenute nel paragrafo 1.2 della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27-7-1984 e successive eventuali modificazioni e integrazioni.

Chiunque intenda avviare un'attività produttiva suscettibile di generare rifiuti tossici e nocivi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti.

Art. 8
(Definizione e natura dello smaltimento)

Per lo smaltimento si intende il complesso delle attività sotto definite:

- 1) *Conferimento*: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono temporaneamente accumulati e successivamente consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore;
- 2) *Raccolta*: le operazioni di prelievo e collettamento dei rifiuti fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto;
- 3) *Spazzamento*: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle spiagge marittime;
- 4) *Stoccaggio provvisorio*: ammasso temporaneo in attesa di una successiva operazione di smaltimento;
- 5) *Cernita*: le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riciclaggio, riutilizzo o recupero degli stessi;
- 6) *Trasporto*: le operazioni di trasferimento dei rifiuti (da attrezzatura o impianto) al luogo di trattamento;
- 7) *Trattamento intermedio*: le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione, compreso l'incenerimento;
- 8) *Trattamento finale*: il deposito e la discarica sul suolo o nel suolo dei rifiuti in impianti ad interrimento controllato.

Art. 9

(Principi e criteri di comportamento)

L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promossi, con l'osservanza dei criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.

Il Comune promuoverà la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiali ed energia. Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente.

I materiali derivanti dalla raccolta differenziata dovranno essere conferiti ai Consorzi obbligatori, previsti dalla Legge 475/88.

Art. 10

(Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali anche tossici e nocivi) -

I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, ai sensi del presente regolamento, anche tossici e nocivi, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati, e a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.P.R. 915/82 e successive integrazioni, nonché alle disposizioni regionali e provinciali.

Nel caso in cui il produttore di rifiuti speciali anche tossici e nocivi si rivolga per lo smaltimento ai servizi comunali, la convenzione di cui

all'art. 3 del D.P.R. 915/82, comma terzo, sarà stipulata sulla base di tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale e aggiornata periodicamente in modo da coprire il costo effettivo del servizio. Il servizio comunale o l'Azienda sono tenuti a verificare la possibilità che detti materiali, in alternativa allo smaltimento, possono essere destinati al riciclo o alla produzione di energia.

Tutte le attività di stoccaggio e smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi devono essere espressamente autorizzate dalla Provincia.

I produttori sono tenuti a mantenere scrupolosamente separati i relativi flussi da quelli dei rifiuti urbani o assimilabili agli urbani, provvedendo a proprie spese alla caratterizzazione e allo smaltimento: direttamente o tramite ditte specializzate.

È fatto obbligo al produttore di verificare le certificazioni autorizzative della ditta cui si rivolge; pertanto sarà disponibile anche presso la Ripartizione Igiene e Ambiente del Comune l'elenco aggiornato delle medesime.

Tutti i produttori di rifiuti tossici e nocivi devono comunicare, per conoscenza, al Comune, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e ogni anno entro febbraio, le stesse notizie fornite alla Provincia su quantità e tipologia dei rifiuti prodotti nell'anno precedente nonché le tecniche di smaltimento in proprio o le ditte cui è stato affidato lo smaltimento.

Art. 11

(Rifiuti speciali ospedalieri)

Si definiscono rifiuti speciali ospedalieri quelli provenienti dalle strutture sanitarie pubbliche e private che erogano in forma organizzata e continuativa le prestazioni per il raggiungimento di cui all'art. 2 della Legge 833/1978.

L'assimilabilità di detti rifiuti a quelli solidi urbani è esclusa in via di massima, fatta eccezione per le frazioni assimilabili agli urbani, secondo normativa specifica.

I rifiuti speciali ospedalieri possono essere trasportati al di fuori del luogo di produzione solo dopo idonei trattamenti preliminari, che possono consistere, a seconda dei casi e a giudizio del Direttore Sanitario di ospedali e case di cura, in trattamenti di disinfezione o di sterilizzazione, come indicato allo stesso paragrafo 2.2. della citata delibera.

La raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti ospedalieri devono essere effettuati con sistemi e mezzi appositi, e con l'uso di contenitori speciali secondo le norme indicate al paragrafo 2.2 della citata delibera, e devono comunque essere assoggettate all'autorizzazione amministrativa della Provincia.

Le parti anatomiche derivanti da attività ospedaliera o ambulatoriale non costituiscono rifiuti speciali ospedalieri in senso proprio. Esse debbono essere avviate ai forni crematori previsti dalle vigenti norme di polizia mortuaria.

Art. 12 (Rifiuti inerti)

Sono considerati rifiuti speciali inerti quelli indicati nel primo comma del paragrafo 4.2.3.1. della citata delibera 27-7-1984, vale a dire:

- i materiali provenienti da demolizioni e scavi;
- gli sfridi di materiali da costruzione;
- i materiali ceramici rotti;
- i vetri di tutti i tipi;
- le rocce e i materiali litoidi da costruzione.

Questi rifiuti possono essere depositati nelle discariche di tipo 2/A autorizzate o essere utilizzati come ricoprimento in discariche di altro tipo.

Art. 13 (Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e da loro parti)

I rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, carcasse di autoveicoli e motoveicoli, carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili, sono conferiti dai privati o dalle pubbliche autorità ai centri di raccolta appositamente istituiti dal Comune a seguito dell'approvazione del piano regionale di smaltimento.

I centri di raccolta per procedere alla demolizione ed alla rottamazione che permetta il massimo recupero possibile, devono essere in possesso delle previste autorizzazioni, secondo la normativa vigente. Tali centri possono essere gestiti dal Comune o da Imprese private che dimostrino di possedere i requisiti necessari.

La gestione dei centri di raccolta viene eseguita in base a norme stabilite in un apposito regolamento Comunale, in cui devono essere indicate le aree messe a disposizione, il tempo massimo di permanenza prima della rottamazione, i volumi totali massimi assimilabili in ogni singolo centro.

Art. 14

(Residui derivanti dalle attività di trattamento dei rifiuti e dalla depurazione degli effluenti)

Compete al Comune, a mezzo della Azienda Municipalizzata di Igiene Urbana, lo smaltimento dei residui del trattamento dei rifiuti solidi urbani (sovvali, scorie e polveri) mediante mezzi atti al trasporto di materiali polverulenti e tali da impedirne la dispersione nell'atmosfera.

L'impianto di smaltimento finale di questi residui deve essere indicato nel piano regionale di smaltimento.

Il Comune, tramite l'A.M.I.U., smaltisce inoltre i rifiuti costituiti dalle acque di percolazione delle discariche controllate e dagli altri residui derivanti dal lavaggio delle macchine e degli impianti usati in tutte le fasi dello smaltimento, eventualmente immettendoli nell'impianto centralizzato di depurazione, in base al regolamento previsto dall'art. 14 della legge 319/1976.

Il Comune, tramite l'Azienda, provvede ancora allo smaltimento di materiali derivanti dall'attività di depurazione delle acque di scarico urbane (materiale solido raccolto nelle griglie degli impianti e nei sedimentatori primari, fanghi disidratati), con cautele equivalenti a quelle successivamente indicate per i rifiuti solidi urbani relativamente alla raccolta ed al trasporto.

Nel trattamento intermedio e finale devono essere preferiti quei processi che permettono il massimo del risparmio di energia e la trasformazione in fertilizzanti.

Art. 15 (Rifiuti cimiteriali)

Il presente regolamento non si applica ai rifiuti cimiteriali propriamente detti, quali i resti di qualsiasi genere proveniente da esumazioni.

Per tali rifiuti si rimanda a quanto previsto dal D.P.R. 803/1975 «Regolamento di polizia mortuaria», ed alle altre leggi o regolamenti vigenti nel campo di polizia mortuaria.

Per gli altri rifiuti che si originano nei cimiteri, quali i fiori secchi, addobbi ecc., si applicano le disposizioni del presente regolamento relative ai rifiuti solidi urbani.

Art. 16 (Divieti ed obblighi)

È assolutamente vietato gettare, versare e depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materia rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i canali, i fossati, argini, le sponde, ecc.

In caso di inadempienza, il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico-sanitari od ambientali, dispone con propria ordinanza – sulla fissazione di un termine per provvedere direttamente, da parte degli interessati – lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.

Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti è rigorosamente proibita.

L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera dei dipendenti addetti ai servizi.

È altresì vietato bruciare rifiuti di qualsiasi natura all'aperto all'interno di fabbricati e/o impianti che non siano stati specificatamente autorizzati secondo la normativa vigente.

Inoltre è vietato lo spandimento di rifiuti di qualsiasi tipo e natura sul suolo e nel sottosuolo anche se adibito ad uso agricolo e non dotati di trattamenti e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

TITOLO II
NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILABILI

Art. 17
(Definizione)

Il presente titolo riguarda le fasi di smaltimento dei rifiuti urbani interni ed assimilabili così specificati:

- 1) rifiuti non ingombranti provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in generale;
- 2) rifiuti ingombranti, quali:
 - a) beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in generale;
 - b) imballaggi, cartoni, cassette in legno e simili;
 - c) materiali di risulta della potatura di piante e della pulizia di giardini, corti e simili;
- 3) rifiuti speciali dichiarati assimilati a quelli urbani, ai fini del trattamento, dal Comitato Interministeriale ai punti 1.1.1 e 1.1.2 della deliberazione del 27-7-1984 e ai sensi del presente regolamento.

Art. 18
(Conferimento)

I rifiuti urbani interni ingombranti e non ingombranti, quelli assimilabili agli urbani e quelli pericolosi devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate relativamente a ciascuno dei tipi elencati.

Il produttore, inoltre è tenuto a conferire i rifiuti indicati al punto precedente, secondo le modalità volte ad assicurare la raccolta differenziata ed il recupero di materiali e di energia.

Le suddette modalità saranno definite con apposita ordinanza sindacale.

È fatto divieto assoluto di conferire rifiuti sciolti e/o in condizioni diverse da quelle previste nel presente articolo e nelle relative ordinanze sindacali.

Art. 19

(Rifiuti urbani interni non ingombranti e rifiuti speciali assimilabili agli urbani per tutto il ciclo di smaltimento)

Il conferimento dei rifiuti di cui ai punti 1 e 3 dell'art. 17 deve avvenire esclusivamente mediante i contenitori, ed eventualmente negli orari stabiliti con apposita ordinanza sindacale.

Non possono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ordinari ed assimilabili:

- i rifiuti urbani pericolosi;
- i rifiuti ingombranti;
- i rifiuti tossici e nocivi;
- gli altri rifiuti speciali non assimilabili (fra cui rifiuti inerti, rifiuti ospedalieri, parti di veicoli, ecc.);
- sostanze liquide;
- materiali accesi;
- materiali (metallici e non) che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto.

Gli utenti eviteranno di inserire rifiuti sciolti, raccogliendoli preventivamente in sacchetti e simili per impedire la dispersione, assicurandosi che, dopo l'introduzione dei propri rifiuti, il coperchio del cassonetto rimanga chiuso.

Art. 20

(Rifiuti urbani interni ingombranti)

Di norma i rifiuti ingombranti di cui al punto b) dell'art. 5 del presente regolamento e gli imballaggi voluminosi che non possono essere preventivamente sminuzzati, non saranno conferiti mediante i normali sistemi di raccolta né abbandonati sul marciapiede o sulla sede stradale; il conferimento e l'asportazione avranno luogo gratuitamente, anche su richiesta dell'utente che comunque dovrà esporli a piè di fabbricato e presso gli ingressi nei momenti stabiliti.

Art. 21
(Luogo di conferimento)

Per luogo di conferimento dei rifiuti urbani e assimilabili deve intendersi il luogo dove avviene il prelievo degli stessi da parte degli addetti al servizio.

Di norma il luogo di deposito è un apposito cassonetto raccoglitore, sistemato e gestito a cura dell'A.M.I.U. in una idonea piazzuola stradale, laddove è possibile.

Tutti i contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti urbani debbono essere sottoposti a lavaggio periodico e disinfezione a cura dell'Azienda.

Le acque di lavaggio debbono essere inviate agli impianti di depurazione.

Art. 22
(Rifiuti urbani pericolosi)

I rifiuti urbani pericolosi sono oggetto di conferimento separato con le modalità stabilite da apposita ordinanza sindacale.

L'ordinanza sindacale deve prevedere l'obbligo di separato conferimento da parte di tutti i cittadini al servizio pubblico, con le modalità e nei punti di raccolta espressamente stabiliti.

In ogni caso:

- è obbligatoria la consegna delle pile e batterie usate e scadute da parte di qualunque esercizio pubblico che ne faccia commercio: tali esercizi sono tenuti a raccogliere separatamente rifiuti, ed in particolare le pile al nickel/cadmio ed al mercurio, e a conferirli separatamente al servizio pubblico di raccolta che provvederà ad un adeguato smaltimento;
- le sostanze infiammabili e/o tossiche e i relativi contenitori etichettati con simboli «T» o «F» devono essere oggetto di un conferimento separato. L'A.M.I.U. effettuerà periodicamente il prelievo presso le utenze registrate ed interverrà presso i privati che ne facciano richiesta;
- le sostanze farmaceutiche ed i reattivi usati nei laboratori medici devono essere conferiti separatamente.

L'Azienda Municipalizzata di Igiene Urbana può istituire forme di raccolta differenziata di materiale di cui è possibile effettuare il recupero di materiali e di energia.

Le modalità di conferimento saranno definite con apposita ordinanza sindacale, cui l'utente è tenuto ad adeguarsi.

Art. 23
(Raccolta)

Il Servizio di raccolta dei rifiuti di cui al presente Titolo viene effettuato dall'Azienda Municipalizzata nell'intero territorio comunale.

All'interno di detto perimetro l'utenza del servizio è obbligatoria e non sono ammesse eccezioni alcune.

La frequenza della raccolta e le relative modalità di svolgimento del servizio, anche in ordine alla raccolta differenziata, vengono stabilite con Ordinanza del Sindaco, in relazione alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'art. 9 del presente regolamento.

Agli stessi principi devono essere sottoposti la scelta dell'area e la gestione dell'eventuale deposito temporaneo dei rifiuti.

I rifiuti urbani o assimilabili devono essere conferiti dai produttori nei luoghi e con le modalità indicate nell'Ordinanza.

Art. 24
(Trasporto)

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui ai principi generali dell'art. 9 del presente regolamento.

I veicoli usati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del Servizio Pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione ecc.).

Art. 25
(Trattamento)

Il trattamento dei rifiuti di cui al presente Titolo deve avvenire a mezzo di appositi impianti nell'osservanza delle specifiche norme legislative vigenti.

Art. 26
(Riciclo e riutilizzazione dei rifiuti)

Le attività di smaltimento dei rifiuti sono svolte secondo modalità intese ad assicurare la raccolta differenziata.

Al fine di consentire il recupero dei rifiuti di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia, lo smaltimento dei rifiuti di provenienza alimentare, gli scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque ad alto tasso di umidità, deve avvenire separatamente da quello dei restanti rifiuti urbani e assimilati.

I soggetti pubblici o privati che intendono effettuare servizi finalizzati agli scopi dei commi precedenti sono tenuti a richiedere apposita autorizzazione alla Amministrazione Comunale.

Il Comune demanda all'A.M.I.U. l'organizzazione e la gestione diretta o tramite appalto, o convenzioni con terzi, il recupero di che trattasi.

Nel caso di materiali altrimenti compresi tra i rifiuti urbani o assimilati, il recupero avverrà preferibilmente fin dal conferimento.

Art. 27
(Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani)

Per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili nelle sue varie fasi, viene istituita apposita tassa annuale in base a tariffa.

Le modalità di applicazione della tassa sono disciplinate da apposito regolamento comunale.

TITOLO III
NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 28

(Raccolta, spazzamento e trattamento)

Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle spiagge marittime.

I servizi di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni vengono effettuati dall'Azienda Municipalizzata di Igiene Urbana entro il perimetro definito da apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

La determinazione del perimetro viene normalmente effettuata in modo da comprendere:

- a) le strade e piazze classificate fra quelle comunali ai sensi della legge 126/1958 e le nuove strade comunali;
- b) le strade vicinali classificate di uso pubblico ai sensi della legge 126/1958;
- c) i tratti urbani di strade statali e provinciali (sia i tratti giuridicamente tali, sia i tratti edificati su entrambi i lati);
- d) le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché presentino tutti i seguenti requisiti:
 - siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi, ecc.);
 - siano dotate di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi;
 - siano dotate di un sistema di smaltimento delle acque piovane (tombinature, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette, ecc.);
- e) aree a verde pubblico non recintate, quali viali e aiuole spartitraffico.

Il servizio può anche essere espletato su tutte le altre strade private e sulle aree pubbliche e private recintate e non a richiesta degli interessati e a pagamento.

La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento vengono stabilite con apposite ordinanze sindacali in relazione alle necessità dell'utenza e alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'art. 9 del presente regolamento.

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, dovranno essere installati e gestiti a cura dell'Azienda Municipalizzata appositi cestini raccoglicarta.

Il perimetro entro cui è istituito il servizio di spazzamento può essere revisionato dall'Amministrazione entro il 31 ottobre di ogni anno (a valere per l'anno successivo).

Art. 29

(Pulizie delle aree scoperte private)

Le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle costantemente libere da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

A tale scopo essi devono dotarle delle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Art. 30

(Pulizia dei terreni non edificati)

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati da terzi.

A tale scopo, essi devono dotarli delle necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Art. 31
(Inadempienze dei privati)

In caso di inadempienza dei proprietari, conduttori o amministratori di cui agli artt. 29 e 30 e l'accumulo dei rifiuti diventi pregiudizievole per l'igiene pubblica, il Sindaco con propria ordinanza intima la pulizia di tutte le aree o terreni entro un termine prefissato. Qualora i responsabili non adempiano direttamente entro tale termine il Sindaco provvederà d'Ufficio alla pulizia delle aree addebitando ai loro proprietari, conduttori o amministratori le spese sostenute.

Art. 32
(Pulizia dei mercati)

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività, in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta.

Art. 33
(Aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti, ecc.)

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su area pubblica o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani.

All'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente ripulita.

Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti; i rifiuti urbani interni prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 34

(Carico e scarico di merci e materiali)

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

Art. 35

(Asporto degli scarichi abusivi)

Ove avvenga lo scarico o il deposito incontrollato di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, l'Amministrazione, avvalendosi delle strutture preposte, disporrà accertamenti per individuare l'identità del responsabile il quale è tenuto, fermo restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti e a smaltirli nei modi previsti dal presente regolamento.

In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, dispone con ordinanza che i soggetti interessati, previa fissazione di un termine, perché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti, trascorso inutilmente tale termine, l'Azienda Municipalizzata di Igiene Urbana eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, in danno e con spese a carico di tali soggetti.

Art. 36

(Disposizioni diverse)

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico devono provvedere immediatamente a rimuovere l'eventuale sporco causato dagli stessi.

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcati da tali attività e, in ogni caso, non abbandonarvi residui di alcun genere.

Le carogne di animali, giacenti sul suolo pubblico, devono essere asportate e smaltite dall'A.M.I.U. secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla U.S.L. competente, oppure prescritte nel regolamento comunale di igiene e sanità.

Gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare all'A.M.I.U. il programma delle iniziative, indicando le aree che si intende effettivamente impegnare o utilizzare, e a provvedere direttamente o attraverso una convenzione con l'A.M.I.U., alla pulizia delle aree, piazze o strade dopo l'uso.

Art. 37

(Sgombero della neve: obblighi del servizio e dei frontisti)

Al verificarsi delle precipitazioni nevose l'A.M.I.U. deve provvedere a garantire il traffico veicolare e pedonale mediante:

- a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi prospicienti gli uffici pubblici ed i luoghi di pubblico interesse;
- b) lo spargimento di cloruri e di miscele criodiatriche allorché anche in assenza di nevicata, il suolo si rendesse sdrucchiolevole per presenza di ghiaccio.

Tale servizio sarà limitato alle sedi carreggiabili delle strade al fine di assicurare la transitabilità.

In caso di nevicata con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo, in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via di provvedere allo spalamento della neve dai marciapiedi per la loro intera larghezza, dello spalamento della neve dalla cunetta per una larghezza di 20 cm e dall'imbocco delle caditoie e dei tombini onde agevolare il deflusso delle acque di fusione, dell'apertura di passaggi in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e degli incroci stradali, e questo per tutto il fronte della proprietà su cui insiste lo stabile da essi abitato o comunque occupato. Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di 1 m e per l'intero fronte delle proprietà, come sopra.

Nelle aree sgomberate i frontisti sono tenuti a spargere, se la temperatura è sotto zero, un adeguato quantitativo di sale per evitare la formazione di ghiaccio e di verglass. Tutti questi obblighi sono finalizzati alla tutela dell'incolumità dei pedoni.

Ai residenti nelle abitazioni situate sotto il tetto degli edifici è fatto inoltre obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio o di neve pendenti dai cornicioni dei tetti e dalle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per l'incolumità dei pedoni.

Per agevolare la rimozione della neve ed il ripristino della viabilità, gli automobilisti sono tenuti a rimuovere le autovetture parcheggiate a filo marciapiede e di sistemarle in parcheggi, garages, boxes ed anche nei cortili delle case e negli androni – in deroga ad eventuali regolamenti condominiali – fino a quando l'Azienda Municipalizzata di Igiene Urbana non abbia provveduto a liberare le carreggiate.

Art. 38

(Altri servizi di pulizia)

I servizi di pulizia affidati all'A.M.I.U. sono quelli fissati dall'art. 3 del Regolamento Speciale dell'Azienda.

TITOLO IV
VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO,
CONTROLLI E SANZIONI

Art. 39
(Validità del Regolamento)

La validità del presente regolamento è immediata, a seguito delle approvazioni di legge e della pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune, ai sensi delle norme contenute nell'art. 62 del T.U.L.C.P.

Art. 40
(Controlli)

In attuazione al disposto dell'art. 104, secondo comma del D.P.R. 24-7-1977, n. 61, dell'art. 7 del D.P.R. n. 915 del 10-9-1982 e dell'art. 11 della L.R. n. 30 del 3-10-1986, le Province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti.

La sorveglianza del rispetto delle norme dettate dal presente Regolamento è affidata agli Organi di Polizia Municipale e a quelli del Servizio di Igiene Pubblica.

Allo stesso servizio è affidata la sorveglianza contro l'abbandono del suolo o lo scarico in acque superficiali di rifiuti speciali tossici e nocivi.

Art. 41
(Sanzioni)

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal codice penale o da altre leggi e regolamenti generali, sono accertate e punite con le norme, la procedura e le sanzioni stabilite dalle Leggi 3 maggio 1967, n. 317 e 24 dicembre 1975, n. 706, ove non diversamente disposto.

Nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente Regolamento, sono inoltre indicati i valori minimi e massimi della sanzione amministrativa da applicarsi per le singole violazioni, nonché laddove esistenti, le sanzioni previste dal D.P.R. n. 915 del 10-9-1982 e del T.U.L.C.P. 3-3-1934 n. 383 artt. 106 e segg.

Le sanzioni sono quantificate come multipli di una quota base «A» il cui importo viene fissato e periodicamente aggiornate mediante deliberazione del Consiglio Comunale.

In via di prima applicazione del presente Regolamento la quota base «A» è fissata in L. 10.000.

Le somme derivanti dall'esercizio del potere sanzionatorio sono incamerate dall'Amministrazione Comunale, con vincolo di destinazione alla copertura delle spese necessarie per l'espletamento delle funzioni rivenienti dal presente Regolamento.

Art. 42 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio al D.P.R. 10-9-82, n. 915, alla L.R. 30-10-86, n. 30, ed a quant'altra normativa vigente in materia.

TABELLA DEI VALORI MINIMI E MASSIMI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE SINGOLE VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO E SANZIONI GIÀ PREVISTE DAL D.P.R. 915/82 DEL 10 SETTEMBRE 1982 - VALORE QUOTA BASE A = L. 10.000

VIOLAZIONE	SANZIONE	
	MINIMA	MASSIMA
1) Abbandono, scarico, deposito incontrollato di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, ovvero in acque pubbliche e private:		
a) rifiuti urbani (art. 24 D.P.R. 915/82)	da L. 200.000	a L. 1.000.000
b) rifiuti speciali (art. 24 D.P.R. 915/82)	da L. 100.000	a L. 2.000.000
c) rifiuti tossici e nocivi (art. 24 D.P.R. 915/82)	da L. 200.000	a L. 5.000.000
2) Sversamento liquidi su aree pubbliche o di uso pubblico	da 1 A	a 10 A
3) Cernita, rovistamento e recupero non autorizzati dei rifiuti al conferimento (cassonetti, ecc.)	da 3 A	a 10 A
4) Smaltimento di rifiuti urbani da parte di privati	da 5 A	a 30 A
5) Installazione e/o gestione di impianti di innocuizzazione e di eliminazione di rifiuti speciali, discariche (art. 25 D.P.R. 915/82):		
a) installazione o gestione di impianti senza autorizzazione di cui all'art. 6, lett. d)	arresto da tre mesi fino ad un anno e/o ammenda da L. 1.000.000 a Lire 5.000.000	
b) realizzazione o gestione di discarica non autorizzata di rifiuti urbani e/o speciali	arresto fino a sei mesi e/o ammenda da L. 100.000 a L. 5.000.000	
c) realizzazione e/o gestione di discarica che effettua lo smaltimento per conto proprio	arresto fino a un anno e/o ammenda da L. 200.000 a L. 5.000.000	
d) realizzazione e/o gestione di discarica che effettua smaltimento di rifiuti prodotti da terzi	arresto da tre mesi ad un anno e/o ammenda da L. 2.000.000 a Lire 5.000.000	
6) In ottemperanza alle prescrizioni contenute nella autorizzazione allo smaltimento di rifiuti speciali (art. 27 D.P.R. 915/82)	arresto fino a tre mesi e/o ammenda fino a L. 5.000.000	
7) Uso improprio dei contenitori, conferimento in sacchetti non chiusi, mancata chiusura degli sportelli	da 1 A	a 3 A

VIOLAZIONE	SANZIONE		
		MINIMA	MASSIMA
8) Conferimento nei contenitori di rifiuti sciolti e/o sostanze liquide.	da	2 A	a 5 A
9) Conferimento nei contenitori di materiali accesi o di materiali tali da danneggiare i mezzi di raccolta	da	10 A	a 50 A
10) Conferimento non autorizzato dei rifiuti nei contenitori	da	3 A	a 15 A
11) Conferimento in modo improprio di materiali voluminosi e spostamento del contenitore dalla sua collocazione	da	1 A	a 5 A
12) Conferimento in modo improprio di rifiuti urbani pericolosi	da	1 A	a 10 A
13) In ottemperanza all'obbligo di usufruire del servizio di raccolta rifiuti urbani nelle zone servite	da	5 A	a 30 A
14) In ottemperanza all'obbligo di conferimento dei rifiuti urbani prodotti nelle zone non servite dal servizio dell'A.M.I.U. secondo le modalità fissate dal Comune	da	5 A	a 30 A
15) Mancata pulizia suolo pubblico da rifiuti generati da operazioni carico e scarico, caduta materiali da veicoli, operazioni relative a costruzioni e rifacimento di fabbricati, uso anche temporaneo in concessione o non di spazi in aree pubbliche o di uso pubblico	da	1 A	a 10 A
16) Affidamento di rifiuti speciali, per lo smaltimento, a ditte non autorizzate	da	5 A	a 30 A
17) Conferimento di rifiuti speciali al servizio di smaltimento senza aver stipulato apposita convenzione	da	10 A	a 50 A
18) Mancato rispetto norme previste dalla convenzione	da	3 A	a 15 A
19) Mancata suddivisione e distinto smaltimento di rifiuti ospedalieri non assimilabili ai rifiuti solidi	da	15 A	a 100 A
20) Gestione centri di raccolta e rottamazione senza licenza comunale	da	15 A	a 100 A

VIOLAZIONE	SANZIONE	
	MINIMA	MASSIMA
21) Gestione centri di raccolta e rottamazione senza osservare le prescrizioni della licenza comunale	da 10 A	a 75 A
22) Conferimento di rifiuti tossici e nocivi al servizio di raccolta-smaltimento di rifiuti urbani (art. 24 D.P.R. 915/82).	arresto fino a sei mesi e/o ammenda da L. 200.000 a L. 5.000.000	
23) Violazioni alle prescrizioni dell'autorizzazione per le fasi dello smaltimento di rifiuti tossici e nocivi (art. 27 D.P.R. 915/82).	arresto fino a sei mesi e/o ammenda fino a L. 5.000.000	
24) Scarico o abbandono di rifiuti in qualsiasi area nel caso si creino inconvenienti igienico-sanitari, molestia o disturbo alla popolazione, degrado delle caratteristiche paesaggistiche, danni all'ambiente o comunque un pericolo, con l'esclusione dei casi in cui è applicabile la sanzione prevista dall'art. 24 del D.P.R. 915/82:		
a) rifiuti urbani	da 2 A	a 20 A
b) rifiuti speciali	da 10 A	a 75 A
c) rifiuti tossici e nocivi	da 20 A	a 100 A
25) Mancato rispetto dell'obbligo di raccogliere e di smaltire nei modi previsti i rifiuti scaricati abusivamente in aree pubbliche o di uso pubblico.	da 15 A	a 100 A
26) Cernita, rovistamento e recupero «non autorizzati» presso la discarica	da 10 A	a 75 A
27) Falsità o inesattezza nella dichiarazione concernente il peso dei rifiuti speciali conferiti in modo diretto	da 5 A	a 30 A
28) Utilizzo di rifiuti speciali inerti in modo non autorizzato (mancata domanda, mancato rispetto prescrizioni)	da 5 A	a 30 A

